

08/05/2020

Pescara, 8 Maggio 2020

trasmessa via e-mail

All'Assessore regionale con deleghe
alla Salute e Pari opportunità
Dott.ssa Nicoletta Veri

Al Direttore del Dipartimento Sanità
Dott. Claudio D'Amario

Oggetto: Coronavirus – Disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di Assistenza Protesica e Integrativa agli aventi diritto. Richiesta di avvio alle procedure straordinarie. Riscontro alla nota del Presidente dell'Associazione FIOTO. Integrazione con nota esplicativa al Parere Tecnico della ASR prot. n. 504 del 7 Maggio 2020.

A chiarimento del parere tecnico trasmesso con nota prot. n. 504 del 7 maggio u.s., concernente procedure straordinarie di Assistenza Protesica e Integrativa agli aventi diritto, attraverso l'istituzione di specifici percorsi, visto il protrarsi della situazione emergenziale in atto, correlata alla diffusione pandemica dell'infezione da SARS-CoV-2, si rappresenta quanto segue.

In ordine alla lettera b) del paragrafo rubricato "Conclusioni" del parere tecnico de quo, si ravvisa che per mero errore di stampa la locuzione "esclusivamente" non separata dal contesto precedente del periodo potrebbe far ritenere, soggettivamente, una delimitazione delle condizioni di applicabilità del rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA. In realtà, l'espressione "esclusivamente", nella sua corretta interpretazione, è da intendersi rivolta alla mera esclusione delle condizioni somatiche tra le fattispecie previste in aggiunta alle condizioni di usura o rottura dei presidi in uso. Ne consegue che la procedura delineata nella lettera b) potrà essere applicata, a parere della scrivente struttura, anche in caso di decorrenza dei termini di rinnovo.

Pertanto, al fine di evitare difficoltà interpretative nella portata applicativa della proposta tecnica di deroga alle disposizioni normative, le considerazioni anzidette inducono a ritrasmettere il testo integrale della proposta per errata corrige della lettera b).



Il Direttore
Dott. Alfonso Mascitelli

Oggetto: Coronavirus – Disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di Assistenza Protesica e Integrativa agli aventi diritto. Richiesta di avvio alle procedure straordinarie. Riscontro alla nota del Presidente dell’Associazione FIOTO. Parere Tecnico.

In riscontro alla nota del Presidente pro-tempore dell’Associazione nazionale FIOTO contenente la richiesta di avvio a procedure straordinarie di Assistenza Protesica e Integrativa agli aventi diritto, attraverso l’istituzione di specifici percorsi, visto il protrarsi della situazione emergenziale in atto, correlata alla diffusione pandemica dell’infezione da SARS-CoV-2, si rappresenta quanto segue.

In premessa va ribadito che l’allegato 12 del DPCM del 12.01.2017 sui LEA detta le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, con la previsione che le regioni possono adottare, misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari. Conseguentemente:

- 1) In relazione al percorso di cui al punto a) della nota in oggetto per cui “gli assistiti in possesso di prescrizione si recano direttamente presso un fornitore, di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell’art.8 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che delegheranno per il prosieguo della procedura”. **Si esprime parere favorevole, esclusivamente in relazione al periodo emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, e limitatamente alla durata dello stesso, al fine di ridurre al minimo in questa fase esposizioni al rischio contagio e assentendo una deroga al rilascio preventivo dell’autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.**
- 2) In relazione al percorso di cui al punto b) della stessa nota per cui “gli assistiti in terapia di mantenimento, secondo un piano definito non suscettibile di modificazioni, pur sprovvisti di prescrizione medica, che necessitano di un rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA per modifica delle condizioni somatiche, usura o rottura dei presidi in uso, decorrenza dei termini di rinnovo, si recano direttamente presso un fornitore di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell’art.8 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che delegheranno per il prosieguo della procedura, su responsabilità del professionista sanitario (tecnico ortopedico direttore tecnico di struttura iscritto all’Ordine) previa valutazione e conseguente certificazione tecnica dello stato di necessità/rispondenza delle esigenze funzionali pregresse”. **Si esprime parere parzialmente favorevole e limitatamente alle sole condizioni di usura o rottura dei presidi in uso da parte di assistiti in terapia di mantenimento, i quali sebbene sprovvisti di prescrizione medica, risultano comunque titolari di un piano definito non suscettibile di modificazioni e purché avvenga nel rispetto dell’articolo 1, comma 9 dell’allegato 12 del DPCM del 12 gennaio 2017. Il citato articolo dispone che: “...la prestazione deve essere appropriata rispetto al bisogno dell’utente e**

compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento". Il parere favorevole alla deroga procedurale è da intendersi valido esclusivamente in relazione al periodo emergenziale legato all'emergenza SARS-CoV-2, come indicato al punto precedente.

- 3) In relazione al percorso di cui al punto c) per cui "il professionista sanitario direttore tecnico del fornitore (tecnico ortopedico iscritto all'Ordine) certificherà l'idoneità funzionale, la sicurezza d'uso e la rispondenza del dispositivo medico al piano terapeutico pregresso, ai fini del collaudo". **Si esprime parere favorevole, esclusivamente in relazione al periodo emergenziale legato all'infezione da SARS-CoV-2, in quanto la deroga non appare in contrasto con le indicazioni di cui al comma 12 dell'art.1 dell'allegato 12 del DPCM del 12.01.2017.**
- 4) In relazione alla procedura per cui il mandato di patrocinio verrà trasmesso in via telematica all'apposito "Ufficio protesi" della ASL di pertinenza, che provvederà alle verifiche del caso e alla successiva autorizzazione della fornitura. Si precisa che **limitatamente al periodo emergenziale, di cui al DPCM 31.01.2020, si esprime parere parzialmente favorevole, in quanto si raccomanda espressamente che debba essere inviata contestuale comunicazione allo specialista di riferimento responsabile della conduzione del piano riabilitativo - assistenziale individuale, con possibilità da parte dello stesso di eseguire il collaudo (articolo 1, commi 13 e 14 dell'allegato 12, del DPCM del 12.01.2017).**

CONCLUSIONI

In conclusione, stante la situazione emergenziale in atto e al fine di attivare, a scopo preventivo e prudenziale, ogni utile iniziativa tesa a ridurre l'esposizione di contagio degli assistiti e semplificare e agevolare lo svolgimento della procedura di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, si ritengono accoglibili, esclusivamente in relazione al periodo emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale le seguenti deroghe in materia di assistenza protesica e Integrativa:

- a) Gli assistiti in possesso di prescrizione possono recarsi direttamente presso un fornitore, di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art.8 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e lo delegheranno per il prosieguo della procedura. L'erogazione della prestazione verrà validata successivamente dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito.
- b) Gli assistiti in terapia di mantenimento, secondo un piano definito non suscettibile di modificazioni, pur sprovvisti di prescrizione medica, che necessitano di un rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA, anche a causa di usura o rottura dei presidi in uso, possono recarsi direttamente presso un fornitore di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art.8 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e lo delegheranno per il prosieguo della procedura.



In tal caso, la responsabilità delle riparazioni, manutenzione o sostituzioni per usura e rottura dei presidi in uso è del professionista sanitario (tecnico ortopedico direttore tecnico di struttura iscritto all'Ordine) che si farà carico della valutazione e conseguente certificazione tecnica dello stato di necessità/rispondenza delle esigenze funzionali pregresse. L'erogazione della prestazione verrà validata successivamente dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'assistito.

A tal fine, il professionista sanitario direttore tecnico del fornitore (tecnico ortopedico iscritto all'Ordine) certificherà l'idoneità funzionale, la sicurezza d'uso e la rispondenza del dispositivo medico al piano terapeutico pregresso, ai fini del collaudo. Lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all'equipe multidisciplinare, esegue il collaudo dei dispositivi su misura inclusi nell'elenco 1 di cui al nomenclatore allegato 5 al DPCM del 12.01.2017 sui LEA, degli ausili di serie di cui all'elenco 2A, nonché degli ausili di serie di cui all'elenco 2B. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni. Per le tipologie di dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al DPCM del 12.01.2017, prescritti in assenza di una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del professionista sanitario o di altri tecnici competenti nell'ambito degli ausili ICT, l'avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall'assistito. In caso di mancata corrispondenza alla prescrizione, di malfunzionamento o di inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l'assistito richiede il collaudo al medico prescrittore e si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 1 dell'allegato 12 al DPCM del 12.01.2017.

- c) La documentazione inerente la procedura di erogazione della prestazione di assistenza protesica di cui sopra viene trasmessa in via telematica al competente servizio della ASL di residenza dell'assistito, che provvederà alle verifiche del caso e alla successiva autorizzazione della fornitura. Contestuale comunicazione viene inviata allo specialista responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale.


Il Direttore
Dott. Alfonso Mascitelli

